

R. G. I. D. V. E. N. T. A
 N. 36819 / 1. A 16 OTT. 1975
 SEZIONE D. P. A. D. O. V. A Cl. 19-11/1
 S. D. IL 5-11-75

N. 7221 di Prot. li, _____
 AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
 Sezione di Padova

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Verbale di deliberazione del Consiglio - N. 49

Sessione stra ordinaria - Seduta pubblica di 1° convocazione

OGGETTO: Modifica ed integrazione del Regolamento Edilizio Comunale e del Regolamento Comunale d'Igiene e Sanità, a seguito del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975, recante modificazioni alle istruzioni Ministeriali relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione.

L'anno millenovecentosettanta cinque (1975) addì sei (sei)
 del mese di ottobre alle ore 21 nella sala delle adunanze;

Per determinazione della G.M. e con avvisi scritti in
 data utile N. _____ è stato convocato il Consiglio Comunale;

Eseguito l'appello, risultano:

N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	Assenti		N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	Assenti	
			Giust.	Ingiust.				Giust.	Ingiust.
1	Pagetta Mario Marcello	si			16	Schiavon Francesco	si		
2	Michieli Giovanni	si			17	Ferrazzo Mario	si		
3	Pantaleoni Attilio	si			18	Sivieri Leonardo	si		
4	Berti Giampaolo	si			19	Ponticello Ceserino	si		
5	Scantamburlo Dino	si			20	Gasparini Giacinto	si		
6	Soligo Elia	si			21				
7	Baldassa Sergio	si			22				
8	Zanon Romeo	si			23				
9	Baggio Paolo	si			24				
10	Valentini Antonio	si			25				
11	Alessio Ermenegildo	si			26				
12	Rosso Rino	si			27				
13	Ceccato Silvio	si			28				
14	Forin Martellozzo Eida	si			29				
15	Biliato Romeo	si			30				

Assiste alla seduta il Sig. Bartolomeo dr. Raffaele Segretario del Comune.

Il Sig. Pagetta dr. M. Marcello nella sua qualità di Sindaco
 assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri signori Baggio - Valentini - Gasparini

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Ministeriale 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, recante modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione, il quale dispone quanto segue:

Art. 1 - L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70 riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Nel comuni montani al di sopra del m. 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m. 2,55.

Art. 2 - Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, ed mq. 10 per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Art. 3 - Ferma restando l'altezza minima interna di m. 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra del m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per due persone.

Art. 4 - Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.

La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18°C e i 20°C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

Art. 5 - Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque, la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.

Art. 6 - Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

Il « posto di cottura », eventualmente annesso al locale di soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Art. 7 - La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno, o doccia, lavabo.

Art. 8 - I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

Art. 9 - Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.

Rilevato che dette nuove norme, sono in parte modificative ed in parte innovative od integrative delle corrispondenti disposizioni vigenti e contenute:

a) nel Regolamento edilizio comunale, particolarmente agli artt. ~~67 - 68 - 78 - 79 - 80 - 83~~

nel Regolamento edilizio comunale, particolarmente agli artt. ~~67 - 68 - 78 - 79 - 80 - 83~~;

nel Regolamento comunale d'igiene e sanità, particolarmente agli artt. ~~43 - 46 - 47 - 48 - 56~~;

in attesa del completo aggiornamento dei predetti regolamenti; ~~61 - 70 - 71 - 75~~

Dopo gli interventi dei Sigg.: Gasparini - Berti - Ferrazzo ed altri, oltre
al Presidente

Con voti favorevoli N. 15 e n° 2 astenuti (Sivieri e Ferrazzo) e contrari N. 2 espressi per alzata di mano

DELIBERA

- A) di recepire quanto disposto nel Decreto Ministeriale 5 luglio 1975, in premessa integralmente riportato;
- B) di considerare pertanto modificate o integrate, secondo le norme portate dal citato D.M., quanto disposto in merito dai vigenti:
- 1) Regolamento edilizio comunale, in particolare agli artt. ~~67-68-78-79-80-83~~;
 - 2) Regolamento comunale di igiene e sanità, in particolare agli artt. ~~43-46-47-48-56-61-70-71-75~~;
- C) di considerare quindi decaduta ogni norma contenuta nei citati regolamenti, difforme o contrastante con le disposizioni di cui al citato D.M.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

dr. Pagetta

IL CONSIGLIERE ANZIANO

G. Micheli

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Bartolomeo

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

10.1.1975, li

Visto: IL SINDACO

dr. Pagetta

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Bartolomeo

N. **714** di Reg. Pubbl.

Questa deliberazione

10 OTT. 1975

viene pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal

al **25 OTT. 1975**

li **10 OTT. 1975**

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Bartolomeo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio, spedita in data **16 OTT. 1975** al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di _____ dallo stesso assunta al n. _____ cl. _____ in data **16 OTT. 1975** ed esaminata senza rilievi in termine, è DIVENUTA ESECUTIVA.

- 6 NOV. 1975

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Bartolomeo